



Venezia, 30 aprile 2020

NOTA INFORMATIVA

A) Permessi di soggiorno dei cittadini non comunitari

B) Documenti di riconoscimento e di identità

A) Permessi di soggiorno dei cittadini non comunitari

L'art. 103, secondo comma, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", prevede che *<<Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020>>*.

Poiché la nozione di permessi si estendeva anche ai permessi di soggiorno dei cittadini non comunitari, scadenti nel periodo 31/01-15/04/2020, con la nota informativa dell'8 aprile 2020 era stata fornita l'indicazione che anche tali documenti conservano piena validità fino al 15 giugno 2020.

La legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ha modificato l'art. 103, inserendo i commi 2-*quater* e 2-*quinqües*, recanti una specifica disciplina dei termini di validità e delle procedure di rinnovo dei permessi di soggiorno, della conversione degli stessi, dei nulla osta per motivi familiari e di lavoro, prevedendo innanzitutto che *"I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al **31 agosto 2020**...."*.

La disposizione precisa che i **permessi di soggiorno** che conservano la loro validità fino al **31 agosto 2020** sono quelli rilasciati per:

- lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22);
- lavoro stagionale (art. 24);
- lavoro autonomo (art. 26);
- motivi familiari (art. 30);
- soggiorni di studenti per frequenza di corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, corsi di formazione professionale-tirocini (art. 39);
- per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti (art. 39-bis.1).

Sono altresì prorogati fino al **31 agosto 2020**:

- i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
- le autorizzazioni al soggiorno rilasciate ai cittadini di un altro Paese U.E.;
- i documenti di viaggio rilasciati ai titolari dello *status* di rifugiato;
- i nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, per il ricongiungimento familiare, per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.

Di conseguenza:

- per le domande di iscrizione nel registro delle imprese di cittadini non comunitari, il cui titolare sia in possesso di un permesso di soggiorno scadente nel periodo indicato dalla legge (31/01 - 31/08/2020), già pervenute o che perverranno **fino al 31 agosto 2020**, non sarà necessario richiedere la documentazione comprovante la presentazione della richiesta di rinnovo dello stesso;
- per le domande trasmesse **dopo il 31 agosto 2020**, riguardanti cittadini non comunitari il cui titolare sia in possesso di un permesso di soggiorno scaduto nel periodo indicato dalla legge, dovrà essere richiesta la documentazione comprovante la presentazione della richiesta di rinnovo dello stesso;
- analogamente, anche per le domande di iscrizione riguardanti cittadini non comunitari titolari di permessi di soggiorno **già scaduti** al 31/01/2020, dovrà essere richiesta la documentazione comprovante l'inoltro della richiesta di rinnovo.

Quanto sopra si estende anche alle denunce di inizio attività di società inattive, di persone o di capitali, i cui rispettivi soci o amministratori siano cittadini non comunitari, nei confronti dei quali si renda necessaria la verifica del possesso dei permessi di soggiorno, ai fini dell'esercizio dell'attività economica.

B) Documenti di riconoscimento e di identità

La legge 24 aprile 2020, n. 27, recante la conversione in legge del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ha modificato l'art. 104, in cui testo ora prevede che *"La validità ad ogni effetto dei **documenti di riconoscimento e di identità** di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata al **31 agosto 2020**. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento"*.

Il testo originario del decreto legge, stabiliva la proroga dei documenti "scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge", avvenuta il 17 marzo 2020; la modifica introdotta in sede di conversione, specifica la durata della proroga di validità dei documenti, escludendo che a beneficiare della proroga siano i documenti con scadenze precedenti alla dichiarazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2020).

Sono pertanto oggetto di proroga soltanto i documenti scadenti tra il 31 gennaio e il 30 agosto 2020, mentre per quelli con scadenza successiva è mantenuta la validità ordinaria.

I documenti la cui validità è prorogata sono:

- a) ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare (documento di riconoscimento);

- b) la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;
- c) il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età.

AREA 5 - REGISTRO IMPRESE
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA